



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO 01/01/2011 al 31/12/2015.

Art. 1

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e comprende la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni.
2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. n. 507/93.
3. Al servizio si applicano le disposizioni di cui al Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 02/10/1995 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento.

Art. 2

Durata della concessione

1. La concessione del servizio di cui al precedente articolo 1) ha durata di anni cinque con decorrenza dal 01.01.2011 o, qualora l'aggiudicazione fosse successiva alla predetta data, dal primo giorno del mese successivo all'aggiudicazione.
2. Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.
3. La concessione si intende risolta di diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione della concessione stessa.
4. Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, il minimo garantito fisso annuo convenuto dovrà essere raggugliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, in modo tale da garantire il sinallagma contrattuale per entrambe le parti.

Art. 3

Corrispettivo per la gestione e minimo garantito

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito per ciascun anno della concessione.
2. L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dall'offerta in sede di gara.
3. Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e relativi accessori.

Art. 4

Revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità

1. Nel caso di revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva, a condizione che la variazione di gettito conseguente sia superiore al dieci per cento.



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

Art. 5

Procedura aperta

1. Il conferimento della concessione viene effettuato mediante procedura aperta, di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 comma 1 del sopra richiamato decreto.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base di criteri di valutazione, così come meglio specificati nel bando di gara.

Art. 6

Requisiti per partecipare alla gara

1. La procedura aperta è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. È ammessa la partecipazione alla gara, sotto forma di associazione temporanea di imprese, di soggetti regolarmente iscritti al succitato Albo.
2. I concorrenti dovranno essere iscritti al registro presso la C.C.I.A.A. per attività inerente l'oggetto dell'appalto, e ai sensi degli articoli 41 e 42 del Decreto Legislativo 163/2006 essere in possesso di requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, così come stabiliti nel bando di gara.

Art. 7

Procedura di aggiudicazione

1. La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri indicati nel bando di gara.
2. L'Amministrazione si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare la gara, ad esempio ove l'offerta presentata non sia corrispondente sotto il profilo tecnico o economico agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire.

Art. 8

Cauzioni

1. La Cauzione provvisoria viene stabilita nel 2% dell'importo a base di gara indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, o mediante versamento in contanti o in titoli presso la Tesoreria Comunale, BCC Cassa Rurale di Treviglio, filiale di Terno d'Isola, costituita con le modalità di cui all'articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché, degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (corrispondente al 10% del canone annuo offerto moltiplicato per gli anni di durata della concessione.) e con le modalità e le clausole di cui all'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione; la diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
4. A richiesta del Comune, il concessionario deve provvedere all'integrazione proporzionale della cauzione ogni qualvolta, durante la durata contrattuale, si verificano le variazioni in aumento delle tariffe in percentuale superiore al dieci per cento.



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

5. La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione, solo successivamente all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione, e alla riconsegna della banca dati e degli impianti.

Art. 9

Stipula del contratto

1. L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto, comprensiva della cauzione definitiva prevista al precedente articolo, in base ad invito scritto del Comune ed entro il termine ivi indicato.
2. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nel termine predetto, il concessionario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria, e l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria stilata in sede di gara.

Art. 10

Carattere del servizio

1. Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.
2. Al concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 507/93, che sono esercitate da un suo rappresentante.
3. Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

Art. 11

Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

1. Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto nello stato in cui si trovano.
2. Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.
3. Nel caso in cui si renda necessario incrementare gli impianti, tutte le spese relative sono a carico del concessionario, fermo restando che gli impianti realizzati sono di proprietà del Comune.

Art. 12

Responsabilità per danni causati dagli impianti

1. Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.

Art. 13

Riconsegna degli impianti e della banca dati

1. Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte.
2. Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

3. Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 17 punto k).
4. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

Art. 14 Personale

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione. Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il Concessionario comunicherà al Comune i nominativi del personale assunto nonché il nominativo del Funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs. 507/1993, cui sono attribuite la funzione, i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio. Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, (con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti) nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008. Tutte le spese del personale sono a completo carico del concessionario.

Art. 15 Tutela della sicurezza

1. All'atto della stipula del contratto, il concessionario deve inviare al comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.
3. Nel caso tale manutenzione sia appaltata ad altri soggetti, il concessionario è tenuto a verificare il rispetto delle vigenti norme nel campo della sicurezza dei lavoratori da parte dell'appaltatore.
4. Il concessionario deve comunicare al comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 16 Recapito



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

1. Il concessionario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, predispone entro un raggio di 15 Km dal territorio del Comune di Terno d'Isola un apposito ufficio per la gestione del Tributo e lo mantiene per tutta la durata della concessione.
2. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una targa con la dicitura: "Comune di Terno d'Isola – Servizio pubblicità e pubbliche affissioni – gestione della ditta _____ (riportare ragione/denominazione sociale della ditta aggiudicataria)", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico ed i recapiti telefonici.
3. Nei locali dell'ufficio devono essere esposti altresì, in modo da potersi facilmente consultare:
 - le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità;
 - le tariffe relative al diritto sulle pubbliche affissioni;
 - l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
 - ogni altra informazione necessaria ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi connessi con i tributi ed il servizio in oggetto.
4. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere articolato in modo da garantire un corretto servizio per l'utenza.

Art. 17

Rappresentante del concessionario

1. Nell'espletamento del servizio la ditta appaltatrice può farsi sostituire da un rappresentante, munito di apposita procura, in possesso dei requisiti di onorabilità e che non si trovi in alcuna delle incompatibilità indicate nell'art. 7 del D.M. 11.09.2000, n. 289.
2. Al rappresentante del concessionario è affidata la responsabilità della direzione del servizio delle pubbliche affissioni e di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
3. A detto rappresentante sono affidate le funzioni di all'articolo 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 18

Obblighi particolari del concessionario

1. Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:
 - a) applicare il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
 - b) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) garantire in particolare i tempi relativi alla pubblicazione dei seguenti avvisi istituzionali:
 - convocazione del Consiglio Comunale entro il giorno successivo alla consegna;
 - avvisi urgenti (nei casi di pubblica sicurezza, incolumità e sanità pubblica) entro 12 ore;
 - d) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
 - e) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, come indicato all'articolo 11 del presente capitolato;
 - f) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - g) gestire il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
 - h) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
 - i) inviare, nel mese precedente il termine di pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve riportare l'indicazione della persona e numero telefonico a cui chiedere chiarimenti. Deve, inoltre, essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del concessionario;

- j) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
- k) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 31 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, in un formato compatibile con i sistemi informatici utilizzati dall'Ente al fine di garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, e deve altresì consentire l'estrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'amministrazione oltre agli eventuali mutamenti della normativa o delle tariffe. Tale banca dati dovrà essere messa a disposizione dell'ufficio tributi per l'attività di incrocio necessaria per gli altri tributi comunali;
- l) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- m) effettuare tutti i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- n) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.
- o) trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti. Nessuna responsabilità potrà comunque essergli accollata qualora l'Ufficio comunale non gli fornisca per tempo la copia dell'atto e dei relativi allegati.
- p) ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19

Richieste di affissione

1. Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.
2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
3. È fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.
4. Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.
5. È cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.
6. Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Art. 20

Affissioni d'urgenza



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

1. La maggiorazione, di cui all'articolo 22, comma 9, del Decreto Legislativo n. 507/93 per servizi d'urgenza, notturni e/o festivi è attribuita al concessionario del servizio.
2. I servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.
3. Apposito avviso deve essere esposto all'interno degli uffici, in modo ben visibile al pubblico.

Art. 21

Vigilanza e controlli

1. Il concessionario è tenuto a :
 - a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
 - b) impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta timbrati, prima dell'uso dal Comune;
 - c) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
 - d) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni;
 - e) fornire chiarimenti, esibire atti e documenti e quanto altro occorra allo svolgimento dell'attività di vigilanza ad ogni richiesta del Responsabile competente.

Art. 22

Affissioni scadute

1. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.
2. I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Art. 23


Affissioni abusive

1. Il concessionario del servizio dovrà effettuare, indipendentemente dall'obbligo di avvio della procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs 507/93, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria se affissa negli spazi autorizzati, ovvero la rimozione delle affissioni abusive se effettuate negli spazi non autorizzati, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/93.
2. Il verbale relativo alla rilevazione della pubblicità abusiva dovrà essere trasmesso all'Ente, anche per via telematica, entro ventiquattro ore dalla rilevazione stessa.

Art. 24

Rimozione impianti pubblicitari abusivi

1. Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, dal Regolamento, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.
2. Nessun compenso è dovuto dal Comune per la attività di rimozione svolta dal concessionario.



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

3. Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.
4. Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

Art. 25

Responsabilità

1. Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.
2. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di funzionario responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
4. Il concessionario, pertanto, tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
5. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria importanza secondo condizioni e massimali da sottoporre all'approvazione del Comune.

Art. 26

Contabilità

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 130 del 6 giugno 1994.
2. Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.
3. Il concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni per tutta la durata della concessione, ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli e, al termine della stessa, a consegnarli al comune nel termine di 30 giorni, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Art. 27

Servizi gratuiti

1. Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il concessionario effettua, gratuitamente, l'affissione dei manifesti e degli avvisi pubblicati dal Comune, nonché degli atti a carattere amministrativo pubblicati dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia e dalle pubbliche amministrazioni ed in genere nei casi previsti dal regolamento comunale per la disciplina del servizio e da altre leggi in vigore.

Art. 28

Versamenti

1. Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio a scadenze trimestrali posticipate, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

trimestre e previa presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate, distinte nelle sue componenti.

2. In caso di ritardo, l'Amministrazione procede all'applicazione di un'indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali aumentata di 1,5 punti percentuali, sulle somme non versate, salvo l'incameramento della cauzione e la decadenza dalla concessione in caso di mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze.
3. Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

Art. 29 Penalità

1. Per la mancata copertura/rimozione della pubblicità abusiva, entro quarantotto ore dalla rilevazione, effettuata con apposito verbale dall'appaltatore, o dalla segnalazione, effettuata dall'amministrazione comunale, sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di € 100,00= (cento/00).
2. La mancata affissione dei manifesti, che non sia dovuta a causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 507/93, sarà sanzionata con l'applicazione al concessionario del servizio di una penalità di € 100,00= (cento/00).
3. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro quarantotto ore dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta, in caso di inadempienza sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di € 100,00 (cento/00).
4. Ad ogni richiesta di chiarimenti, esibizione di atti e documenti, e quanto altro occorra allo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'art. 20 del presente capitolato, rimasta inevasa, dopo il secondo sollecito, sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di € 150,00 (centocinquanta/00).
5. Le penalità suddette verranno applicate dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie mediante apposito provvedimento che dovrà essere notificato al concessionario tramite lettera raccomandata con A.R.
6. Al recupero delle somme a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi sulla cauzione o sulla fideiussione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.
7. Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà attivare le procedure di decadenza di cui al successivo art. 31.

Art. 30 Reintegro deposito cauzionale

1. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, dovesse diminuire la cauzione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento salvo il risarcimento dei danni.

Art. 31 Divieto di cessione o subappalto del servizio

1. È vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto.



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Casolini n. 7 – 24030 Terno d'Isola (Bg)

cod. fisc. 82005730161 – P.I. 00384900163

Tel. 035 4940001 fax 035 904498 e-mail: protocollo@comune.ternodisola.bg.it

Art. 32

Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:
 - a) per la cancellazione dall'albo;
 - b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - d) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;
 - e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. La decadenza è richiesta dal Comune alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia delle Finanze. La dichiarazione di decadenza comporta che il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. A tale scopo il Responsabile del Servizio diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione degli archivi informatizzati, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 33

Foro competente

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari e comunicazioni, l'aggiudicatario dovrà indicare espressamente il domicilio.
2. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti e che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, verranno deferite al giudice ordinario, il cui foro competente è quello del Tribunale di Bergamo.

Art. 34

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in quanto compatibili le norme del Codice Civile, e ogni altra norma applicabile in materia.

Art. 35

Spese di contratto.

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, che verrà redatto in forma di atto pubblico amministrativo, sono a carico del concessionario.

Art. 36

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

1. In ottemperanza al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente capitolato e dell'esecuzione del conseguente rapporto contrattuale.